

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01675/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1675 del 2020, proposto da

Livia Gammarano, Luigi Borrelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Maria De Luca di Melpignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Lucia, 81 presso Avv.ra regionale;

nei confronti

Simona Pironti Bottiglieri -non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto in data 24.1.2020 del Direttore Generale dell'U.O.D. per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario della Regione Campania di approvazione della graduatoria definitiva del “Concorso Straordinario per

l'assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania (art. 11 D.L. 24.-1.2012 n. 1, conv. in L. 27/-2012 – Bando D.D. n. 29 del 23.5.2013);

b) della nota prot. 2020.0039586 del 21.1.2020 con cui il Direttore Generale dell'U.O.D. per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale comunica il rigetto da parte della Commissione Esaminatrice della richiesta di revisione del punteggio in ordine al possesso alla seconda laurea;

c) nonché, per quanto possa occorrere, del Decreto del 18.2.2019 n. 14 con cui il Direttore Generale dell'U.O.D. per la Tutela della Salute della Regione Campania approva la graduatoria provvisoria dei candidati partecipanti al concorso;

d) di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso, lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui:

- all'art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall'art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data

fissata per la trattazione;

- all'art. 4, comma 1, secondo periodo, del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22.5.2020 e le Linee Guida del 25.5.2020 sull'applicazione dell'art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;

Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;

Vista l'istanza di discussione da remoto, depositata dalla parte ricorrente il 17/6/2020;

Viste le note di udienza, depositate dalla parte resistente il 19/6/2020;

Relatore per l'udienza in camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott. Anna Pappalardo, udito per la parte ricorrente l'avvocato Federico Maria De Luca di Melpignano, con modalità da remoto in videoconferenza e considerata presente all'udienza camerale l'avvocato Rosaria Saturno per la Regione Campania, che ha depositato in data 22.6.2020 note di udienza ex art. 4, comma 1, penultimo periodo, del DL n. 28 del 30.4.2020, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come integrato dall'art. 4, comma 1, del DL n. 28 del 30.4.2020 relativamente alla previsione della discussione orale

Considerato che appare suscettibile di favorevole considerazione nel merito la censura relativa alla mancata considerazione del punteggio aggiuntivo per la seconda laurea, fatta valere dalla dott.ssa Gammarano, in Biotecnologie del farmaco-LM 9 ,giusta il disposto del DM 28.6.2011 ,a mente del quale la stessa viene indicata tra le lauree equipollenti a Biologia LM 6, limitatamente ai concorsi pubblici in ambito medico e sanitario, e se unita ad altri percorsi – crediti universitari;

Rilevato che il soddisfacimento delle condizioni di cui al citato DM è stato attestato dal certificato della competente Università degli Studi di Napoli Federico II, segreteria studenti, rilasciato il 23.4.2020, prodotto in giudizio a corredo del ricorso (allegato 9) ;

Ritenuto che va pertanto sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e deve essere ordinato alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda della ricorrente con il punteggio derivante dalla seconda laurea fatta valere, adottando all'esito ogni conseguente determinazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, richiesta dal difensore della ricorrente con istanza a verbale della odierna camera di consiglio, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto

(cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 17 novembre 2020.

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),
accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati,
nei termini di cui motivazione, ordinando alla regione Campania di procedere alla
valutazione della domanda della ricorrente con attribuzione del punteggio derivante
dalla seconda laurea fatta valere , adottando all'esito ogni conseguente
determinazione;

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 novembre
2020.

Compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole
irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020
mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft
Teams, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto-legge n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dai decreti del Presidente del
Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e del Presidente del TAR Campania n. 14
del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Vincenzo Cernese, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO